



Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro  
XX,XX assolta in modo  
virtuale. Autorizzazione n.  
23923/2016 del 05.02.2016  
dell'Agenzia delle Entrate -  
Direzione Provinciale di Milano  
- Ufficio Territoriale di Milano  
5

**[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO DELLA FORNITURA DI SIERI E ANTISIERI OCCORRENTI ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI 36 MESI. LOTTO/I N. \_\_\_\_\_**

**TRA**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA  
\_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ nella persona di  
\_\_\_\_\_ in qualità di  
Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

**PREMESSO CHE**

- l'operatore economico \_\_\_\_\_, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria dell'affidamento della fornitura di sieri e antisieri limitatamente per il/i lotto/i n. \_\_\_\_\_;
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
  - cauzione definitiva;
  - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52  
Codice fiscale e P.IVA 09320520969



UNI EN ISO 9001:2015



- DURC regolare;
  - copia polizza assicurativa RC;
  - nominativo del referente contrattuale;
  - *[facoltativo: altra eventuale documentazione];*
  - la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
- [...]

#### SI CONVIENE E STIPULA

##### **Art. 1) – Oggetto del Contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di sieri e antisieri per l'ATS Città Metropolitana di Milano, come descritti nella documentazione di gara nelle quantità, per ATS Città Metropolitana di Milano, previste dal prospetto denominato Allegato β denominato "Fabbisogni e specifiche prodotti", per il/i seguente/i lotto/i:

##### **Art. 2) - Durata del Contratto**

Il presente Contratto ha la durata di 36 mesi, decorrenti dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

##### **Art. 3) - Importo del Contratto**

L'importo complessivo del presente Contratto è stabilito in € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa IVA), di tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e quindi è fisso e non modificabile, salvo quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto o eventuali condizioni più favorevoli derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione alla ATS Città Metropolitana di Milano.

##### **Art. 4) Rinnovo e variazioni contrattuali**

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 36 mesi, come precisato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle medesime condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di offerta.



Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione della fornitura, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.

#### **Art. 5) –Caratteristiche tecniche della fornitura**

Tutti i prodotti consegnati devono:

- essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nelle schede tecniche allegate all'offerta;
- essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio;
- essere confezionati in conformità alla vigente normativa in modo da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto;
- il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa (Es. marchio CE) che dovranno figurare sull'imballaggio, preferibilmente sul primario.
- riportare sui confezionamenti in modo leggibile identificazione del prodotto, data di scadenza e lotto;
- avere validità residua alla consegna non inferiore alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato β del CSA;
- essere corredati di foglietto illustrativo interno che ne descriva le modalità di utilizzo ed eventuali precauzioni d'uso e di adeguato certificato che ne attesti la qualità.

L'appaltatore garantisce il mantenimento delle caratteristiche della fornitura come proposti in sede di offerta per tutta la durata contrattuale, impegnandosi a sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione la sopraggiunta disponibilità di evoluzione dei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento delle attività, a favore di altri più interessanti sotto il profilo tecnico, che potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, fermo restando le condizioni economiche proposte in sede di gara, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Appaltante.

#### **Art. 6) - Modalità' di esecuzione e consegna della fornitura**

L'Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità che saranno di volta in volta indicate, consegnando la merce nel recapito indicato nell'ordine.

I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, in ogni caso, non superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data d'invio dell'ordine.



Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'appaltatore ed a rischio dello stesso.

Le giacenze presso l'Amministrazione Appaltante di eccedenze non autorizzate saranno a totale rischio dell'Appaltatore. L'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato, non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta. L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito.

Tutti i prodotti consegnati, ove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere accompagnati dai relativi certificati di analisi in lingua italiana.

L'appaltatore dovrà considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione, le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

La merce destinata all'ATS della Città Metropolitana di Milano dovrà essere consegnata presso il Laboratorio di Prevenzione – Via Juvara – Milano dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

I documenti di trasporto, anche ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, data e numero di ordine, eventuale descrizione e numero del lotto di produzione dei singoli prodotti.

Nella consegna sono comprese anche le attività di imballaggio e facchinaggio.

Nell'attività di scarico del materiale l'appaltatore non potrà avvalersi del personale dell'Amministrazione Appaltante.

I prodotti oggetto di ogni singola fornitura dovranno essere eventualmente accompagnati da schede di sicurezza 16 punti (ove previste dalla normativa vigente in materia), aggiornate ed in lingua italiana.

I prodotti di che trattasi devono altresì essere obbligatoriamente accompagnati da documento di trasporto riportante chiaramente l'intervallo di temperatura che dovrà essere garantito durante il trasporto, oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Per ogni trasporto di prodotti per i quali dovrà essere garantita la temperatura controllata (Es. 2°C – 8°C), la ditta fornitrice è tenuta a dare evidenza, contestualmente alla consegna, della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto.

Per trasporto si intende ogni fase compresa tra l'uscita dal magazzino del fornitore e l'accettazione da parte dell'Amministrazione Appaltante.



Le consegne possono essere previste anche in modo frazionato, sulla base di specifici ordinativi emessi dall'Amministrazione Appaltante, e dovranno essere effettuate a cura e spese dell'aggiudicatario, per merce resa franco destinazione.

L'Appaltatore assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenza sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

#### **Art. 7) – Vigilanza e controlli**

L'Amministrazione Appaltante ha individuato il proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) che avrà la facoltà di effettuare tutti i necessari controlli, sulla fornitura, per accertare la qualità e la rispondenza dei materiali forniti a tutte le condizioni contrattualmente definite e avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche richieste.

Le merci consegnate, che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, potranno essere rifiutate, dalla persona incaricata dall'Amministrazione, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente, nel caso in cui le merci dovessero palesare qualche difetto non rilevato all'atto stesso della consegna. La conformità ai requisiti indicati in etichettatura può essere verificata a posteriori ed il prodotto verrà rifiutato se non conforme.

Le situazioni di difformità previste sono le seguenti:

- difformità qualitativa: intesa come mancata corrispondenza tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi rispetto a quanto definito nel CSA e nel suo allegato β. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rappresentare cause di difformità qualitativa la non corrispondenza al prodotto descritto nell'Allegato β, etichettatura, integrità del confezionamento secondario e primario ovvero prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto, o con durate inferiori ai tempi previsti dall'Allegato β.
- difformità quantitativa: intesa con riferimento alla quantità dei prodotti consegnati, in eccesso rispetto a quanto ordinato ovvero differente rispetto a quanto riportato dai documenti di consegna.

Nei casi suddetti, l'appaltatore sarà obbligato:

- a ritirare le suddette merci, a proprie spese, entro 7 giorni consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione Appaltante;
- a sostituirle nella qualità e nella quantità richiesta, con tutta l'urgenza necessaria ad assicurare la continuità delle forniture alle ATS e quindi entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Appaltante;
- al risarcimento di eventuali conseguenti danni causati all'Amministrazione Appaltante.



Nei casi in cui l'appaltatore non assolva le obbligazioni suddette, l'Amministrazione Appaltante provvederà ad applicare le relative penali come previsto dall'art 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, riservandosi, inoltre, la facoltà di provvedere direttamente mediante acquisto sul mercato e addebito dei conseguenti oneri e danni.

La sottoscrizione del Documento di Trasporto, rilasciato all'atto della consegna dei prodotti non implica accettazione da parte dell'Agenzia potendo i prodotti essere rifiutati successivamente per vizi riscontrati durante le operazioni di utilizzo. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già fatturati, l'Appaltatore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura cui fanno riferimento.

Nell'esecuzione della fornitura il personale dell'affidatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso di verifica di difformità qualitativa e quantitativa il fornitore sarà tenuto a ritirare i prodotti a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Agenzia, con il preciso obbligo di sostituzione come da tempistica sopra indicata, previo accordo con l'ufficio competente delle singole Amministrazioni.

#### **Art. 8) – Obblighi contrattuali**

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività. L'Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna:

- ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati;
- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
- a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti;
- a rispettare tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e a garantire l'adempimento di tutte le clausole nello stesso riportate;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:



- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale;
- a trasmettere all'Amministrazione il nominativo del referente dell'appalto;
- a rispettare le scadenze concordate per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- a consegnare i prodotti ordinati senza prevedere minimo d'ordine;
- a garantire che le consegne non subiscano in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
- a comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso della durata contrattuale;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza nelle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti;
- a rimborsare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e di esito della procedura;

#### Art. 9) - Fatturazione e pagamenti

##### **Fatturazione**

Dopo l'esecuzione delle prestazioni, rese nei modi prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario potrà procedere con la fatturazione.

La **fattura elettronica** dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica (come riportato sul sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede Legale	Corso Italia 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco Ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS



### **Fatturazione elettronica**

L'appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2013.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce ad ATS della Città Metropolitana di Milano di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti e dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Dovrà in ogni caso essere periodicamente consultato il sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D. Lgs. n.66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione devono necessariamente riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, dalla stessa comunicato, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento controllo e liquidazione nei sistemi contabili e regionali.

Tali informazioni, attualmente obbligatorie, sono le seguenti:

- codice identificativo gara (CIG) sopra indicato;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- data e numero d'ordine di acquisto;
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).





In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

### **Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione della fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora non siano presenti le informazioni obbligatorie indicate al precedente art. 9.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Aggiudicatario.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

### **Art. 10) - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società



Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;

- si impegna a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla ATS Milano ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini (NSO)**

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell'obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell'ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara/Nodo-di-Smistamento-degli-Ordini-NSO>



**Art. 12) – Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore  
\_\_\_\_\_.della UOC/UOS \_\_\_\_\_  
dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

**Art. 13) – Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Appaltante sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tal fine l'appaltatore ha stipulato (in vigore per tutta la durata del contratto) adeguata polizza RCTO con primaria Compagnia di assicurazioni a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare all'Amministrazione dell'ATS ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc.

La polizza RCT per danni arrecati a terzi (tra cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano) o a propri prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ha un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro e garantisce anche:

- le responsabilità addebitate ai sensi di legge al fornitore;
- RC personale dei dipendenti del fornitore per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e/o a prestatori di lavoro;
- RC per danni cagionati dai prodotti, inclusi i danni derivanti dall'uso e/o dalla detenzione degli stessi.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte- dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali sub-appaltatori.

L'Amministrazione committente sarà ritenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle



contenute nel presente contratto.

L'appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione committente eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora l'appaltatore non fosse in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione committente, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

#### **Art. 14) – Inadempienze e penalità**

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti saranno oggetto di specifica contestazione all'appaltatore.

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti o di violazione dei presupposti e/o requisiti richiesti, l'appaltatore è tenuto a porvi immediatamente rimedio, anche a seguito di comunicazione informale.

Nel caso in cui l'Amministrazione fissi un termine per adempiere, l'appaltatore è tenuto a ripristinare la fornitura nella sua regolarità entro il termine stabilito.

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni in merito alla contestazione attribuitagli.

L'Amministrazione provvede, nei 7 giorni successivi, a trasmettere formale riscontro alle controdeduzioni, per il tramite degli uffici competenti.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida dell'Amministrazione (senza presentazione di controdeduzioni) o di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti delle somme dovute e procederà ad applicare le penali descritte nel presente articolo.

- Ritardo/interruzione delle consegne rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto sarà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, (salvo la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico della società appaltatrice le maggiori spese sostenute). In caso di ritardo delle consegne oltre il 10° giorno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- Consegna di dispositivi difformi da un punto di vista qualitativo rispetto al prodotto offerto in sede di gara, sarà applicata una penale pari a € 200,00 ad episodio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico della società aggiudicataria le maggiori spese sostenute. Al sesto episodio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.



In presenza di recidiva per ciascuna fattispecie, l'Amministrazione si riserva di triplicare la penale.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l'Amministrazione ha la facoltà, con preavviso da inviare all'appaltatore, di risolvere, anche separatamente, il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifarsi sull'appaltatore per gli eventuali danni che l'irregolarità nelle prestazioni, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

In ogni caso, l'Amministrazione, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, erogare le prestazioni tramite altra società, addebitando all'appaltatore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

#### **Art. 15) - Fase di terminazione del contratto**

Al termine del contratto, l'Appaltatore si obbliga, su eventuale richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a proseguire la fornitura, nelle more di individuazione del nuovo appaltatore.

#### **Art. 16) - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;



- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17/06/2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa o interrotta la fornitura da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 –



bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto;

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

#### **Art. 17) - Ipotesi di recesso**

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto richiesto da parte dell'ATS;





3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto del presente contratto;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto;
7. per motivi di interesse pubblico.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita.

L'Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dall'Amministrazione Appaltante, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 18) – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.





Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 19 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità**

##### **§ 19.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti**

L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

**Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016:** << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

**Comma 1, art.3, l. 136/2010:** <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

**Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016:** <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

##### **§ 19.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

**Comma 9, art.3, l. 136/2010:** <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1



*sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>*

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### **§ 19.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T**

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

### **§ 19.4 – Tempi e Modalità di trasmissione**

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

### **§ 19.5 - Sanzioni e penali**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.



Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

**Art. 20) - Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e divieto di pantouflage**

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS \_\_\_\_\_ con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ ed è reperibile sul sito internet aziendale \_\_\_\_\_

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza, adottato dall'ATS \_\_\_\_\_ con Deliberazione n. \_\_\_\_\_.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni dinno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati*



*destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **Art. 21) - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

La società \_\_\_\_\_ *(inserire il nome della ditta contraente)* è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.

**Designazione Sub Responsabili in caso di sub appalto.** *(la presente clausola è da inserire nel contratto solo nel caso in cui vi sia un subappalto)*

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento Ue, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile.

Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

ATS dovrà essere preventivamente informata per iscritto di tale designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso.

**Designazione Rappresentanti** *(la presente clausola è da inserire nel contratto solo se l'Appaltatore è un'impresa che non ha sede in un Paese UE. In tal caso, l'Appaltatore deve nominare un Rappresentante che abbia sede in un Paese UE)*

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Ue, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

#### **Audit e Ispezioni**

La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.



Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

#### **Responsabilità e Manleva**

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente Contratto.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali**

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;



7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente contratto.



**Art. 22) - Deposito cauzionale**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per una somma garantita di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

**Art. 23) - Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parti integranti del presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati, l'offerta economica dall'Appaltatore prodotta in sede di partecipazione alla gara, le schede tecniche *[altra eventuale documentazione]*, anche se non materialmente allegati.

**Art. 24) - Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

**Art. 25) - Spese bollatura del contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaOPA.

**Art. 26) Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Appaltante e appaltatore dichiarano quindi di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Per l'Appaltante  
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore  
Il Legale Rappresentante